

Provincia di Fermo

ID: 295106 07/07/2015 ZPA

Ai Dirigenti della Provincia di Fermo

e p.c. **Al Presidente f.f. della Provincia di Fermo**

loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: LEGGE 27 MAGGIO 2015 N. 69 - .NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI PENALI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

La legge n. 69 del 27.05.2015, in vigore dal 14.06.2015, contiene nuove disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e di associazione di stampo mafioso, nonché in materia di reato di falso in bilancio e in generale di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda i delitti contro la Pubblica Amministrazione la legge introduce un inasprimento delle pene come di seguito indicato:

- in caso di **peculato** (art. 314 c.p.), si ha un pena detentiva che va da un minimo di 4 anni a un massimo di 10 anni e 6 mesi (aumento di 6 mesi rispetto al passato);
- in caso di **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.), è prevista una pena detentiva fino a un massimo di 6 anni (prima era di 5 anni);
- in caso di **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.), è prevista una pena detentiva da un minimo di 6 anni a un massimo di 10 anni (prima rispettivamente, di 4 e 8 anni);
- in caso di **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.), la pena passa da un minimo di 6 anni a un massimo di 12 anni di reclusione (prima, rispettivamente, di 4 e 10 anni);
- in caso di **induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.), la pena detentiva viene aumentata da un minimo di 6 anni a un massimo di 10 anni e 6 mesi di reclusione (prima, rispettivamente, di 3 e 8 anni).

All'aumento delle pene consegue, automaticamente, anche un aumento del periodo di prescrizione degli stessi delitti interessati dalle modifiche.

Si segnala poi la reintroduzione della figura dell'incaricato di pubblico servizio come soggetto attivo del reato di **concussione** (art. 317 c.p.).

In caso di **sospensione condizionale della pena** (art. 165 c.p.), con riguardo alle ipotesi di condanna per i delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis c.p., quest'ultima viene condizionata *"al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio» da imputare in favore dell'amministrazione lesa, oppure, nel caso di corruzione in atti giudiziari, da destinare in favore*

dell'amministrazione giudiziaria, salvo il diritto, in favore dello Stato, di pretendere l'ulteriore eventuale risarcimento del danno".

Si evidenzia l'aumento di pene intervenuto in caso di commissione del **reato di associazione di tipo mafioso** (art. 416-bis c.p.), ora rubricato «**associazioni di tipo mafioso, anche straniere**».

E' stato introdotto l'art. 322-quater del codice penale rubricato "**riparazione pecuniaria**" il quale prevede che per i delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis c.p., è sempre ordinato il pagamento di una somma di denaro pari a quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene.

Sul versante del codice di procedura penale, invece, degna di nota è la modifica introdotta in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. "**patteggiamento**" – art. 444 c.p.p.), la cui ammissibilità è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto di reato.

Con riguardo, poi, all'ambito dei reati societari previsti dal codice civile, vi è l'inserimento dei nuovi artt. 2621 ss., che hanno modificato la disciplina dei reati di false comunicazioni sociali (c.d. "falso in bilancio").

In primo luogo, è stata modificata la disciplina del reato di **falso in bilancio** nell'ambito delle società non quotate (art. 2621 c.c.) : a tale riguardo, la modifica apportata prevede che: il reato sia sempre punito come delitto, la pena inflitta – che va da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni – sia sempre quella della reclusione, la procedibilità sia sempre d'ufficio.

Per quanto attiene, invece, alla condotta illecita sanzionata dalla norma, si segnala che, questa rimane sostanzialmente invariata, andando a punire «*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore*».

La riforma, inoltre, prevede l'introduzione di ipotesi specifiche da cui far conseguire delle pene ridotte in caso di commissione del reato ex art. 2621 c.c.:

* se i fatti sono di lieve entità, la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis c.c.).

La lieve entità viene valutata dal giudice in base alla natura e alle dimensioni della società, nonché alle modalità o agli effetti della condotta dolosa.

Con l'introduzione dell'art. 2621-ter c.c., si prevede un'ipotesi legale di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), dovendo il giudice, a tali fini, valutare, in

modo prevalente, «l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori».

E' stata modificata la disciplina del **falso in bilancio nell'ambito delle società quotate** (art. 2622 c.c.).

La legge n. 69/2015 all'esito del modificato impianto dei reati di false comunicazione sociali (artt. 2621 e ss. c.c.), ha predisposto anche un coordinamento con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex D.L.vo n. 231/2001.

Sono stati inoltre attribuiti all'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) poteri di vigilanza e di controllo anche sui contratti pubblici di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici cioè quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti (articolo 8, comma 1).

Inoltre il provvedimento normativo introduce nuovi obblighi informativi verso l'Anac.

In particolare il pubblico ministero quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale ha l'obbligo di informare l'Autorità, dando notizia dell'imputazione (articolo 7).

Anche il giudice amministrativo, qualora nel corso di controversie concernenti le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, abbia notizia di condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza, ha l'obbligo di informare l'Autorità.

Cordialmente


Il Segretario Generale
e Responsabile di prevenzione della corruzione
Dott. Fabrizio Annibali

Olimpia Stella Dongiovanni
Istruttore Direttivo Amministrativo
Segreteria Generale
Telefono 0734.232.225
E-mail: olimpia.dongiovanni@provincia.fm.it